

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DI PER L'ATTRIBUZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLE COMPETENZE IN MERITO ALLA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI TUTTI I COMUNI REGGIANI NELLA SOCIETA' "PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA"

Tra i Comuni di, il Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia

Premesso:

- che i sopra indicati Comuni sono proprietari di quote di partecipazione della società Piacenza Infrastrutture Spa;
- che i Piani straordinari di razionalizzazione delle partecipate approvati dagli stessi ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 hanno disposto l'alienazione di tali partecipazioni per la condivisa ragione che non sussistono finalità istituzionali coerenti con il loro mantenimento;
- che le procedure per pervenire all'alienazione, come definite nel decreto 175/2016 e più in generale dalla disciplina in materia di alienazioni da parte di enti pubblici risultano particolarmente complesse, soprattutto in relazione alle modeste quote possedute dalla maggior parte dei comuni reggiani;
- che pertanto la Provincia di Reggio Emilia, nel suo ruolo istituzionale di assistenza tecnico-amministrativa nei confronti dei comuni, si è fatta portatrice di una proposta di coordinamento che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia, detentore singolarmente di una consistente quota di partecipazione, di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle quote in Piacenza Infrastrutture Spa, con piena delega ad agire in nome per conto dei restanti comuni reggiani;
- che il Comune di Reggio Emilia ha manifestato la propria disponibilità a svolgere con piena titolarità giuridica le attività di cui sopra in nome e per conto dei comuni reggiani, previa sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;
- che la Provincia di Reggio Emilia conferma la disponibilità a proseguire nell'attività di

coordinamento istituzionale e di raccordo tra i comuni e il comune capoluogo;

- che pertanto i comuni in intestazione hanno ritenuto opportuno, mediante atti dei rispettivi consigli comunali, aderire alla presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è dare attuazione alle determinazioni assunte con il Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipate, deliberato da ciascun comune, in merito alla dismissione delle partecipazioni detenute nella società "Piacenza Infrastrutture Spa".

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, i Comuni di (d'ora innanzi semplicemente "Comuni") delegano al Comune di Reggio Emilia (d'ora innanzi semplicemente "Comune capoluogo") lo svolgimento di tutte le attività e l'adozione di tutti gli atti con piena titolarità giuridica finalizzati alla dismissione delle partecipazioni detenute dagli stessi nella società. Rientrano nelle attribuzioni del comune capoluogo, a titolo esemplificativo e senza vincolo di esaustività:

- l'invio e la ricezione di comunicazioni con efficacia legale;
- le determinazioni in materia di procedure pubbliche di vendita e le attività correlate;
- la negoziazione in altra forme della cessione delle partecipazioni e le attività correlate;
- l'eventuale individuazione di consulenti o patrocinatori legali.

Art. 3. Coordinamento e indirizzo.

Il Comune capoluogo è individuato quale comune capofila della presente convenzione mentre la Provincia si impegna a svolgere il coordinamento istituzionale ed organizzativo delle attività derivanti dalla presente convenzione, fornendo ai comuni, in raccordo con il comune capofila, costanti e dettagliate informazioni.

E', inoltre, istituito il Comitato di indirizzo composto dal presidente o suo delegato della Provincia, dal sindaco, o suo delegato, del Comune capoluogo e dai sindaci di tre comuni, individuati dal presidente, sentita la conferenza dei presidenti delle unioni. Il Comitato viene convocato sia a scopo informativo, sia qualora si renda necessario fornire agli uffici indirizzi non riconducibili alle competenze dirigenziali.

Art. 4. Comunicazioni.

Qualora si renda necessario acquisire formalmente il parere dei singoli comuni, il Comune

capoluogo o la Provincia inviano comunicazione mediante PEC assegnando agli enti un termine decorso il quale l'eventuale assenso richiesto si intende acquisito.

Art. 5. Riflessi contabili.

Nel caso in cui venisse formulata, previo consenso del comitato di indirizzo di cui all'art. 3, una proposta di prezzo di cessione delle quote più basso rispetto agli importi iscritti ai bilanci dei comuni, agli enti verrà assegnato un termine per l'eventuale rifiuto. Si procede ai sensi dell'articolo precedente mediante silenzio assenso.

Il comune capoluogo procederà all'alienazione limitatamente ai comuni che non abbiano rifiutato il prezzo proposto. I rimanenti enti riprendono la piena autonomia negoziale e amministrativa.

Art. 6. Costi.

L'attività di cui alla presente convenzione è svolta dal comune capoluogo in forma gratuita. Nel caso in cui risultasse necessario assegnare incarichi legali o di consulenza, la spesa verrà ripartita in relazione alle quote societarie possedute, salvo si rendano necessario differenti criteri che verranno convenuti tra le parti in sede di Comitato di indirizzo.

Art. 7. Clausola di non interferenza

Fino al recesso, gli enti diversi dal comune capoluogo si astengono da ogni attività o iniziativa propria che possa interferire con il procedimento di alienazione. L'adozione di atti autonomi, della cui legittimità ed efficacia l'ente assume l'esclusiva responsabilità, vale quale recesso dalla presente convenzione.

Art. 8. Recesso.

Ciascun comune può recedere dalla presente convenzione in ogni momento dandone comunicazione mediante PEC al comune capoluogo e alla Provincia con indicazione degli estremi del relativo atto deliberativo. Da quel momento ogni atto del comune capoluogo cessano di avere effetto in relazione al comune che ha operato il recesso. Restano efficaci gli atti adottati precedentemente. In esito al recesso non verrà fornita ulteriore assistenza tecnico-amministrativa in merito ai procedimenti di cui al presente convenzione.

Art. 8. Trattamento dati.

I Comuni aderenti individuano fin d'ora il comune capoluogo come responsabile del trattamento dei dati necessari alla gestione dei procedimenti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 9. Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di cui al successivo art. 10 e cessa i suoi effetti con il completamento del procedimento in oggetto, fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente art. 7.

In considerazione dell'elevato numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia riportante gli estremi dell'atto di approvazione; il Segretario Generale dell'ente provvederà ad attestare in calce alla convenzione l'avvenuta adesione in tale forma. L'efficacia si intende decorrere dalla data di ricevimento dell'ultima comunicazione di adesione mediante PEC.

=====

PEC Prot. Gen. Estremi atto deliberativo
Provincia di Reggio Emilia N°

.....

Provincia di Reggio Emilia

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data del _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alfredo L. Tirabassi

(documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)